



Comune di Padova

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO con deliberazione consiliare n. 59 del 3 giugno 1996, esecutiva
In vigore dal 18 luglio 1996

PROVVEDIMENTI DI MODIFICA:

n.	data	disposizioni modificate e/o integrate	entrata in vigore
98	20.07.1998	introdotto art. 25 bis (esclusa parte annullata dal CO.RE.CO.)	1.10.1998
10	22.02.1999	introdotto comma 7 art. 40	28.07.1999
25	1.03.1999		
80	25.07.2000	introdotti commi 4 e 5 art. 51	27.09.2000
108	16.10.2000	sostituito comma 1, modificato comma 3 art. 51	04.05.2002
44	15.04.2002	sostituiti comma 3 art. 40, comma 3 art. 47 e modificato art. 51	4.05.2002
43	23.05.2011	modificati articoli 2, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30 e 31	11.06.2011
47	6.06.2011	introdotto comma 8 art. 2, integrato comma 1 art. 22 e introdotto comma 8 art. 40	25.06.2011

INDICE

TITOLO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
<i>Art. 1 - Riunioni del consiglio.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 - Convocazione del consiglio e ordine del giorno</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 - Validità delle sedute</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Assenza dall'adunanza, non partecipazione alla votazione, uscita dalla sala</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 - Validità della seduta di prima convocazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 - Seduta di seconda convocazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Decadenza</i>	<i>3</i>
CAPO II - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DELLE MEDESIME.....	4
<i>Art. 8 - Elezione del presidente e dei vicepresidenti.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Revoca del presidente e dei vicepresidenti.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Presidenza ordinaria della seduta.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Partecipazione del segretario, di dirigenti e funzionari comunali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Poteri del presidente.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Comportamento del pubblico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Disciplina dei componenti il consiglio comunale.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 - Verifica del numero legale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 - Sedute segrete.....</i>	<i>6</i>
CAPO III - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, PROPOSTE	6
<i>Art. 17 - Interrogazioni e interpellanze</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 - Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 - Modalità dell'interrogazione o dell'interpellanza</i>	<i>7</i>
<i>Art. 20 - Durata della discussione di interrogazioni e interpellanze.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 21 - Mozioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 22 - Proposte di deliberazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 23 - Pareri delle commissioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24 - Deposito di atti e documenti.....</i>	<i>9</i>
CAPO IV - DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI	9
<i>Art. 25 - Discussione degli argomenti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 25 bis - Contingentamento dei tempi (*)......</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26 - Interventi della Giunta e dei componenti del Consiglio comunale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 27 - Fatto personale.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 28 - Rispetto del regolamento o dell'ordine del giorno</i>	<i>11</i>
<i>Art. 29 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30 - Deposito e discussione delle mozioni, degli emendamenti e delle controproposte</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto</i>	<i>12</i>
CAPO V - VOTAZIONI.....	12
<i>Art. 32 - Modalità</i>	<i>12</i>
<i>Art. 33 - Ordine delle votazioni</i>	<i>13</i>
<i>Art. 34 - Approvazione della proposta.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 35 - Votazioni segrete</i>	<i>13</i>
CAPO VI - VERBALI.....	14
<i>Art. 36 - Contenuto</i>	<i>14</i>
<i>Art. 37 - Obbligo di assentarsi.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 38 - Precisazioni a verbale e postille.....</i>	<i>14</i>

CAPO VII - RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE	14
<i>Art. 39 - Disposizioni relative alle deliberazioni di giunta comunale</i>	<i>14</i>
TITOLO II - LE COMMISSIONI CONSILIARI E I GRUPPI CONSILIARI.....	15
CAPO I - LE COMMISSIONI CONSILIARI.....	15
<i>Art. 40 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti (*).....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 41 - Commissioni consiliari speciali.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 42 - Rapporti con i consigli di quartiere</i>	<i>16</i>
<i>Art. 43 - Funzioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 44 - Rapporti con il consiglio comunale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 45 - Rapporti con la giunta comunale</i>	<i>17</i>
<i>Art. 46 - Presidente della commissione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 47 - Svolgimento delle sedute (*).....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 48 - Poteri della commissione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 49 - Partecipazione di rappresentanti tecnici ed esperti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 50 - Termine per l'attività istruttoria</i>	<i>18</i>
<i>Art. 51 - Indennità di presenza (*).....</i>	<i>18</i>
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI.....	19
<i>Art. 52 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 53 - Funzionamento dei gruppi consiliari</i>	<i>20</i>
<i>Art. 54 - Ufficio di presidenza del consiglio</i>	<i>20</i>
<i>Art. 55 - Conferenza dei capigruppo</i>	<i>20</i>
<i>Art. 56 - Seduta della conferenza dei capigruppo.....</i>	<i>20</i>
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	21
CAPO I - NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE.....	21
<i>Art. 57 - Pubblicità delle spese elettorali</i>	<i>21</i>
CAPO II - NORMA FINALE	21
<i>Art. 58</i>	<i>21</i>
<i>Entrata in vigore</i>	<i>21</i>

TITOLO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riunioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese, per la trattazione degli atti fondamentali e l'esame delle altre questioni di propria competenza, convocato dal presidente.
2. Il consiglio si riunisce inoltre su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei suoi componenti con arrotondamento all'unità inferiore; *in questi casi il consiglio deve essere riunito entro venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte (art. 31 legge 8 giugno 1990, n. 142).* *

** Tutte le parti in corsivo riportano esattamente il testo di legge indicato fra parentesi*

Art. 2 - Convocazione del consiglio e ordine del giorno (*)

() commi 2, 4, 5, 6, 7 modificati con deliberazione consiliare n. 43 del 29.05.2011*

() inserito comma 8 con deliberazione consiliare n. 47 del 6.06.2011*

1. Il presidente convoca il consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o delle sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.
2. Gli assessori partecipano al consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto. I componenti della Giunta hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari su argomenti e/o mozioni proposti dai Consiglieri, solo se direttamente rientranti nelle proprie deleghe.
3. I presidenti dei consigli di quartiere sono invitati alle sedute del consiglio comunale e possono prendere la parola su argomenti specifici, previa autorizzazione della conferenza dei capigruppo.
4. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno generale o aggiuntivo deve pervenire, a coloro che hanno diritto a partecipare al consiglio, almeno 5 giorni prima; esso è consegnato di norma tramite i messi comunali o trasmesso in via telematica su richiesta scritta dei consiglieri a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). In casi particolari ed eccezionali l'avviso di convocazione può essere inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma o telefax.
5. Nei casi di particolare urgenza, è sufficiente che l'avviso di convocazione - con la motivazione sintetica dell'urgenza - sia consegnato almeno 24 ore prima con le modalità di cui al comma precedente. In tal caso, quando la maggioranza dei componenti il consiglio comunale lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno successivo. Il differimento può essere richiesto anche per gli ordini del giorno suppletivi (art. 125 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).
6. L'ordine del giorno generale è redatto dal presidente. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta è stabilito dalla conferenza dei capigruppo, viene comunicato ai consiglieri comunali ed è affisso all'albo pretorio.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato al difensore civico, al presidente del collegio dei revisori dei conti, al responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico e ai segretari dei consigli di quartiere che provvedono alla sua affissione all'albo dei quartieri.

Deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza, sotto la responsabilità del segretario comunale (art. 125 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).

8. Il/La presidente o il/la vice presidente della commissione comunale per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova partecipa alle sedute del consiglio comunale con facoltà di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa autorizzazione del/la presidente del consiglio comunale.

Art. 3 - Validità delle sedute

1. *Il consiglio non può deliberare se non interviene la metà dei suoi componenti: però nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri (art. 127 T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).*
2. *Nel caso che fossero introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti il consiglio comunale (art. 127 T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).*
3. Gli argomenti per i quali la legge richieda un numero speciale di presenti o di voti favorevoli non possono trattarsi nelle sedute di seconda convocazione.

Art. 4 - Assenza dall'adunanza, non partecipazione alla votazione, uscita dalla sala

1. *I componenti il consiglio debbono assentarsi dall'adunanza quando si discuta e/o si deliberi su questioni nelle quali abbiano interesse essi, i loro coniugi od i loro parenti o affini fino al quarto grado (art. 290 T.U.L. C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).*
2. *I componenti il consiglio debbono pure assentarsi quando si deliberi su argomenti riguardanti enti, aziende, consorzi, istituzioni, associazioni o altre persone giuridiche pubbliche o private in cui svolgono funzioni di amministrazione o di vigilanza (art. 279 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383).*
3. *I componenti il consiglio che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.*
4. *I componenti il consiglio che dichiarano di non partecipare alla votazione o di astenersi si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza. Possono fare constare a verbale i motivi dell'astensione.*

Art. 5 - Validità della seduta di prima convocazione

1. Il presidente dichiara aperta la seduta appena sia presente il numero legale dei componenti il consiglio.
2. Decorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta l'adunanza e

può rinviare gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di successiva convocazione.

3. Della seduta resa deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.
4. Anche in difetto di numero legale, il presidente e il sindaco possono fare al consiglio comunicazioni che non comportano votazione.
5. I consiglieri che non possono partecipare alla seduta devono comunicarlo preventivamente alla segreteria comunale.

Art. 6 - Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere comunicata con avvisi scritti.
3. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
4. Anche nella riunione di seconda convocazione la seduta è aperta entro quindici minuti dall'ora fissata.

Art. 7 - Decadenza

1. *I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificati motivi, comunicati al segretario comunale, sono dichiarati decaduti. (Art. 289 T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148).*
La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto.
2. Il potere di promuovere la procedura di declaratoria di decadenza del consigliere per assenza spetta al prefetto, al presidente del consiglio, al sindaco e ad ogni altro consigliere comunale entro novanta giorni dall'ultima assenza.
3. Se il consigliere di cui si chiede la decadenza abbia ripreso a partecipare alle sedute entro tale termine, la proposta diviene improcedibile.
4. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato, a mezzo di messo comunale, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno del consiglio.
5. L'interessato può presentare le proprie controdeduzioni scritte al consiglio nei successivi dieci giorni.
6. Il consiglio delibera in merito nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato al comma precedente.

CAPO II
PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE
PUBBLICITÀ DELLE MEDESIME

Art. 8 - Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Il presidente e i due vicepresidenti vengono eletti per appello nominale nei modi e nelle forme stabiliti dallo statuto comunale.
2. Qualora ci sia la proposta da parte di tutti i gruppi consiliari di un solo candidato, la votazione avviene per alzata di mano.
3. L'elezione del presidente è posta all'ordine del giorno della prima seduta o della seduta immediatamente successiva, quale argomento da trattare subito dopo la convalida e la surrogazione degli eletti.

Art. 9 - Revoca del presidente e dei vicepresidenti

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 33 dello statuto comunale per procedere alla revoca del presidente o dei vicepresidenti su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, il consiglio viene convocato entro il termine di venti giorni.
2. La richiesta dei consiglieri deve essere accompagnata da un atto scritto contenente motivate ragioni di revoca che deve essere notificato all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio.
3. Il presidente o il vicepresidente interessato dalla richiesta di revoca può rispondere per iscritto a quanto contestato, prima della seduta del consiglio o verbalmente durante il consiglio stesso.
4. Se la revoca interessa il presidente, il consiglio durante il quale si discute la richiesta di revoca è presieduto da chi ne fa le veci a norma dello statuto comunale.
5. Il nuovo presidente o il vicepresidente, dichiarato decaduto il precedente, deve essere eletto nel primo consiglio successivo.
6. La deliberazione di revoca, da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio come previsto dallo statuto, è immediatamente eseguibile.

Art. 10 - Presidenza ordinaria della seduta

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei vicepresidenti e, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere anziano. *Il consigliere anziano presiede altresì la prima adunanza del consiglio per la convalida degli eletti. Presiede inoltre il consiglio fino all'elezione del presidente (art. 1 legge 25 marzo 1993 n. 81).*

Art. 11 - Partecipazione del segretario, di dirigenti e funzionari comunali

1. Il segretario generale, che ha la responsabilità della redazione del processo verbale, partecipa alle sedute ed è coadiuvato da altri impiegati con l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale.
2. Il presidente, il sindaco o gli assessori possono chiedere, ogni volta che ne ravvisino la necessità, anche la partecipazione di dirigenti e funzionari per riferire su determinati argomenti.

Art. 12 - Poteri del presidente

1. Il presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti, fa osservare il regolamento e il rispetto dei tempi prestabiliti, concede la facoltà di parlare, giudica della ricevibilità delle proposte, pone le questioni, annuncia il risultato delle votazioni e la chiusura della seduta.
2. Il presidente è inoltre investito di potere discrezionale in merito al mantenimento dell'ordine, dell'osservanza delle leggi e della regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Ha facoltà di sospendere, anche su richiesta, l'adunanza e di scioglierla facendone constare a verbale le motivazioni.

Art. 13 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono al consiglio comunale, nella parte della sala riservata al pubblico, devono rimanere composte, senza turbare lo svolgimento delle sedute.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al consiglio senza l'autorizzazione del presidente.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dall'aula chiunque sia causa di disordini.

Art. 14 - Disciplina dei componenti il consiglio comunale

1. Se un componente del consiglio comunale o della giunta turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, o interviene nella discussione con questioni che attengono alla sfera personale o privata del sindaco, degli assessori, dei consiglieri o di altre persone, viene richiamato dal presidente.
2. L'interessato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il componente del consiglio comunale o della giunta persiste nella trasgressione, il presidente può interdirlgli la parola.
4. Contro ogni determinazione del presidente circa l'ordine e la disciplina delle adunanze ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio che decide subito, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 15 - Verifica del numero legale

1. L'adunanza del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario generale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. L'accertamento delle presenze può essere fatto anche con l'ausilio di idoneo strumento elettronico.
3. Dopo l'appello nominale, accertata la presenza dei componenti il consiglio comunale in numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, alle funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che segrete.
4. Gli scrutatori assistono il presidente durante il computo dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
5. Il presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, a meno che ciò non sia richiesto dal sindaco, dagli scrutatori o da uno o più consiglieri, fatta salva la necessità della presenza del numero legale al momento delle votazioni.
6. La verifica del numero legale si effettua con appello nominale.

Art. 16 - Sedute segrete

1. Il consiglio può decidere, per ragioni inerenti al buon andamento della pubblica amministrazione, di procedere in seduta segreta.
2. Sono tenute altresì in forma segreta le adunanze nelle quali si procede ad apprezzamenti su moralità, correttezza e capacità professionali di persone.

CAPO III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, PROPOSTE

Art. 17 - Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al sindaco o alla giunta, o se la giunta o il sindaco abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.
2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al sindaco o alla giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

Art. 18 - Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono trattare un unico argomento e possono essere formulate in forma scritta oppure verbalmente all'inizio della seduta, prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Qualora le interrogazioni o le interpellanze vengano comunicate al presidente del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta consiliare in cui verranno presentate, questi ne informa senza indugio il sindaco o l'assessore competente, i quali hanno l'obbligo di rispondervi nella seduta medesima.

3. In tutti gli altri casi, il sindaco o per esso l'assessore preposto alla materia a cui le interrogazioni o le interpellanze si riferiscono può rispondere immediatamente o dichiarare di differire la risposta all'adunanza successiva, oppure impegnarsi a fornire risposta scritta entro trenta giorni.
4. E' fatta comunque salva la facoltà dell'interrogante e dell'interpellante di chiedere una risposta scritta.
5. Non sono prese in considerazione le interrogazioni e le interpellanze formulate in termini sconvenienti o poco rispettosi.

Art. 19 - Modalità dell'interrogazione o dell'interpellanza (*)

() commi 1 e 2 modificati con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. La presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze orali o l'illustrazione di quelle scritte e l'eventuale replica del Sindaco o dell'Assessore si svolgono secondo i tempi previsti all'art. 26.
2. Al consigliere iscritto a parlare prima dell'inizio della seduta che intende prendere la parola su un argomento già trattato da altro interrogante o interpellante è accordato il tempo previsto dall'art. 26.
3. La risposta del sindaco, o dell'assessore competente, su ciascuna interrogazione o interpellanza può dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. In seguito a tale dichiarazione non sono ammessi ulteriori interventi, salvo quelli di cui al comma successivo.
4. Se l'interrogazione o l'interpellanza è firmata da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui. Se su un medesimo argomento più consiglieri presentano separatamente interrogazioni o interpellanze, il diritto di replica spetta al primo interrogante o interpellante, mentre ai rimanenti resta la sola facoltà di dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. L'interrogante o interpellante che si dichiara non soddisfatto ha la facoltà di presentare al consiglio una mozione per una ulteriore discussione.

Art. 20 - Durata della discussione di interrogazioni e interpellanze

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può, di norma, occupare complessivamente più di sessanta minuti per seduta, salvo diversa determinazione della conferenza dei capigruppo. Se l'esame non è concluso, il presidente rinvia le questioni ancora da trattare a seduta successiva.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze segue il turno di presentazione e di iscrizione.
3. Nessun consigliere può trattare nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.

Art. 21 - Mozioni (*)

() comma 5 modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. La mozione è una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del sindaco o della giunta, oppure indicazioni circa i criteri da seguire nella trattazione di un argomento.
2. La mozione può altresì configurarsi quale istanza o ordine del giorno qualora contenga una raccomandazione che i consiglieri rivolgono all'Amministrazione, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti.
3. La mozione comporta in ogni caso l'espressione di un voto.
4. La conferenza dei capigruppo può accordarsi di unificare in una sola discussione più mozioni relative ad argomenti identici o connessi, fermi restando i tempi e le modalità di intervento previsti per le proposte.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno e la trattazione delle mozioni segue la procedura prevista per le altre proposte, in conformità alle norme del successivo Capo IV, in particolare con i tempi previsti dall'art. 26.
6. La mozione non può essere sottoposta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.
7. Quando una mozione sia inserita all'ordine del giorno da dieci sedute e non sia dal consiglio determinata una ulteriore data per il suo svolgimento, s'intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno; tale disposizione non si applica alle mozioni presentate da almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 22 - Proposte di deliberazioni (*)

() integrato comma 1 con deliberazione consiliare n. 47 del 6.06.2011*

1. Hanno diritto di proporre deliberazioni al consiglio: il sindaco, la giunta comunale, ciascun consigliere e ciascun consiglio di quartiere e la commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova.
2. Per la tutela di interessi collettivi, possono presentare proposte anche i comitati di cittadini che raccolgono almeno cinquecento firme, gli enti e le associazioni iscritte al registro comunale istituito a norma dell'art. 17 dello statuto, relativamente alle materie di loro interesse.
3. Le firme di cui al comma precedente debbono essere accompagnate dalla chiara indicazione del nome, cognome, residenza del firmatario e degli estremi di un documento di identità.
4. Ogni proposta di deliberazione dev'essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni di legge.
5. Le proposte di deliberazione sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio dopo l'espletamento dell'istruttoria prevista.
6. Il consiglio non può deliberare alcuna proposta che non sia stata preventivamente iscritta all'ordine del giorno.

Art. 23 - Pareri delle commissioni

1. Contestualmente all'iscrizione all'ordine del giorno le singole proposte sono inviate dal presidente del consiglio, per il parere, alla commissione consiliare competente.
2. Quando sia richiesto il parere di più commissioni, esso può essere espresso anche congiuntamente.
3. Nei casi di urgenza, il presidente, sentiti i capigruppo, può mettere in trattazione un argomento prescindendo dal parere della commissione.

Art. 24 - Deposito di atti e documenti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno quarantotto ore prima presso la segreteria generale del Comune con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata. Nello stesso termine, a ciascun consigliere deve essere consegnata copia delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, corredate dai relativi allegati, fatti salvi i casi in cui, per questi ultimi, sussistano motivi d'urgenza o difficoltà di ordine organizzativo da valutarsi con atto motivato del presidente.
2. Per le deliberazioni di nomina di competenza consiliare per le quali le disposizioni in vigore prevedono la presentazione dei curricula dei candidati, questi devono essere depositati in segreteria almeno quarantotto ore prima della seduta consiliare. Ciascun curriculum deve essere sottoscritto dal candidato ed indicare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, professione del candidato;
 - b) attività precedentemente svolte attinenti all'incarico da ricoprire.
3. Una proposta di deliberazione che sia stata respinta dal consiglio non può essere ripresentata prima di centottanta giorni, salvo che vi siano introdotte modifiche sostanziali o vi sia presentata una esplicita richiesta scritta di riesame da parte della maggioranza dei componenti del consiglio comunale.

CAPO IV DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

Art. 25 - Discussione degli argomenti (*)

() commi 1, 2 e 4 modificati con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. Le proposte sono messe in trattazione secondo l'ordine in cui sono state iscritte all'ordine del giorno, salvo diversa determinazione del presidente, sentiti i capigruppo. Il consiglio può tuttavia riconoscere l'urgenza di una o più proposte e, invertendo l'ordine del giorno, dar loro la precedenza nella discussione. Per le mozioni sull'ordine dei lavori si applica la procedura prevista all'art. 29, con i tempi previsti dall'art. 26.
2. Quando si deve trattare una proposta, il presidente dà o fa dare lettura della relazione scritta, qualora non sia già stata consegnata a tutti i componenti del consiglio, quindi il relatore della proposta stessa la illustra con i tempi previsti dall'art. 26; infine intervengono gli altri consiglieri nell'ordine di iscrizione.
3. Ogni proposta divisa per articoli o in più parti può dar luogo ad una discussione generale sul complesso e ad una parziale su ciascuna parte di essa.

4. Nel corso della discussione sono ammesse mozioni incidentali o controproposte che riguardino l'argomento in trattazione, che verranno esposte con i tempi previsti dall'art. 26.

Art. 25 bis - Contingentamento dei tempi (*)

(*) *Introdotta con deliberazione consiliare n. 98 del 20.07.1998, esecutiva (esclusa parte annullata dal CO.RE.CO.).*

1. Con istanza sottoscritta da metà più uno dei consiglieri componenti il collegio, può essere richiesto, prima dell'inizio della discussione, che per uno o più argomenti iscritti all'O.d.G. sia contingentato il tempo di discussione purché lo stesso non sia inferiore ai 180 minuti per argomento, termine raddoppiato qualora l'argomento in discussione abbia ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, di strumenti urbanistici generali e loro varianti, di modifiche statutarie. Il presidente del Consiglio, ricevuta la richiesta, dichiara il contingentamento dei tempi di discussione attribuendo a ciascun gruppo consiliare, in proporzione ai consiglieri che lo compongono e comunque con un minimo di 10 minuti per gruppo, il tempo massimo per interventi, mozioni, dichiarazioni e proposte di emendamenti. Il tempo eventualmente non usufruito da uno o più gruppi non può essere utilizzato da altri gruppi ed in tal caso viene ridotto il tempo complessivo.
2. **COMMA ANNULLATO DAL TAR DEL VENETO CON SENTENZE N. 1378 E N. 1379 DEL 4 MARZO 1999**

Art. 26 - Interventi della Giunta e dei componenti del Consiglio comunale (*)

(*) *comma 3 modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. I componenti del consiglio che intendono parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno debbono farne preventiva richiesta al presidente il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni.
2. I componenti del consiglio parlano dal proprio banco rivolti al presidente anche quando si tratta di rispondere ad argomenti svolti da altri.
Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo tra i componenti del consiglio comunale.
3. Gli interventi non possono eccedere di norma la seguente durata:
 - a) interrogazioni e interpellanze comprese quelle su un argomento già trattato da altro interrogante: cinque minuti per l'illustrazione, cinque per la risposta, due per la replica;
 - b) interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti: quattro minuti per l'intervento a favore e quattro minuti per l'intervento contrario;
 - c) illustrazioni e replica del Sindaco e degli Assessori: dieci minuti per ciascun intervento;
 - d) interventi sulle proposte di deliberazione: dieci minuti per ciascun intervento;
 - e) questioni pregiudiziali e sospensive: cinque minuti per l'illustrazione e cinque per l'intervento contrario;
 - f) emendamenti: quattro minuti per l'illustrazione di ciascun emendamento e per ciascun intervento ove previsto;
 - g) mozioni e ordini del giorno: dieci minuti per l'illustrazione, per la replica e per ciascun intervento;
 - h) fatto personale: tre minuti per l'esposizione, tre per l'eventuale risposta;

- i) mozioni incidentali: dieci minuti per l'illustrazione e cinque minuti per ciascun intervento;
- j) dichiarazioni di voto: quattro minuti.

Il presidente, tuttavia, su richiesta del proponente (Sindaco, Assessore, Consigliere) e informando preventivamente i capigruppo, può accordare tempi superiori in caso di argomenti di rilievo ed in particolare in sede di illustrazione e replica o quando si dia lettura di una relazione su un determinato argomento per il quale sia dato incarico speciale di riferire. L'intervento deve riferirsi unicamente alla proposta in esame.

- 4. I termini di tempo previsti nel comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai: programmi di opere pubbliche, bilanci, piani regolatori generali e loro varianti, progetti di grandi infrastrutture.
- 5. Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. A nessuno è permesso di interrompere l'oratore, tranne per richiamo al regolamento da parte del presidente.

Art. 27 - Fatto personale (*)

() commi 2 e 3 modificati con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

- 1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità.
- 2. Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti e può ottenere la parola, con i tempi previsti dall'art. 26, solo dopo la proclamazione dell'esito della votazione sull'argomento in esame. Il presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del presidente non è accettata, il richiedente può appellarsi al consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.
- 3. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il componente del consiglio che risulti responsabile dell'incidente con i tempi previsti dall'art. 26.

Art. 28 - Rispetto del regolamento o dell'ordine del giorno

- 1. Ogni componente il consiglio può rivolgersi al presidente per un richiamo al regolamento o all'ordine giorno.
- 2. Spetta al presidente rispondere all'intervento previa eventuale consultazione dell'ufficio di presidenza oppure dei capigruppo.
- 3. Se il presidente ha richiamato per due volte un oratore senza che questi abbia tenuto conto delle sue osservazioni, può interdirlgli la parola relativamente all'argomento in discussione.

Art. 29 - Questione pregiudiziale e sospensiva (*)

() commi 1 e 3 modificati con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

- 1. Per questione pregiudiziale si intende quella che richiede che un dato argomento non venga discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. Per questione sospensiva, si intende quella che richiede che la discussione venga rinviata al verificarsi di scadenze determinate. Entrambe le questioni possono essere proposte anche da un solo consigliere prima o nel corso della discussione, secondo i tempi previsti all'art. 26.

2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che viene comunque sospesa fino a che la questione non sia stata risolta.
3. Qualora venga presentata una questione il presidente concede la parola ad un oratore contrario alla proposta secondo i tempi previsti dall'art. 26 e subito dopo la pone in votazione.

Art. 30 - Deposito e discussione delle mozioni, degli emendamenti e delle controproposte (*)

() comma 1 modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. Le mozioni, gli emendamenti, i sottoemendamenti e le controproposte debbono essere firmati dal proponente e depositi sul banco del presidente, prima della chiusura della discussione. La durata per la loro esposizione è disciplinata dall'art. 26.
2. Se un proponente rinuncia alla sua proposta, ogni altro consigliere può farla propria riprendendo la discussione.

Art. 31 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto (*)

() comma 2 modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 23.05.2011*

1. Una volta esaminate tutte le richieste di intervento e dopo la eventuale replica del proponente, esaurita, quindi, la trattazione di un argomento, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Chiusa la discussione, può essere concessa la parola solamente per semplici dichiarazioni di voto ad un solo rappresentante di ogni gruppo, secondo i tempi previsti all'art. 26.
3. In sede di dichiarazioni di voto può essere concessa la parola ad un singolo consigliere per motivare la sua dissociazione dal voto espresso dal proprio gruppo.
4. Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

CAPO V VOTAZIONI

Art. 32 - Modalità

1. I componenti del consiglio votano di norma in forma palese.
Si procede mediante votazione segreta nei casi previsti dalla legge o dallo statuto o quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. La votazione in forma palese avviene:
 - a) per alzata di mano. Il presidente chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai componenti del consiglio comunale favorevoli, ai contrari, agli astenuti;
 - b) per appello nominale. I consiglieri sono chiamati, in ordine alfabetico, a rispondere "si" o "no", oppure "astenuto". Alla votazione per appello nominale si procede per decisione del presidente o su richiesta di almeno dieci componenti del consiglio comunale;
 - c) mediante il sistema elettronico, secondo le modalità indicate dal presidente.

3. La votazione a scrutinio segreto avviene di norma per appello nominale. Ciascun componente il consiglio depone la propria scheda nell'urna. Il consigliere presente che non depone la scheda è considerato astenuto. Lo spoglio delle schede è effettuato dal presidente assistito dagli scrutatori.
4. Non si può procedere al ballottaggio se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. Le proposte di deliberazione possono essere poste in votazione per parti su richiesta di uno o più consiglieri.
Per le mozioni si farà luogo a votazione separata sempre che i proponenti non abbiano espresso contraria opinione.

Art. 33 - Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:
 - 1) le questioni pregiudiziali, cioè la esclusione della discussione o del voto sopra la proposta;
 - 2) le questioni sospensive, cioè la sospensione della discussione o del voto sopra la proposta;
 - 3) gli emendamenti in questo ordine: soppressivi; modificativi; aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
 - 4) la proposta principale.
2. Terminata ciascuna votazione, il presidente con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Il voto può essere soggetto a controprova in caso di contestazione del risultato.

Art. 34 - Approvazione della proposta

1. Nelle votazioni palesi, salvo quanto diversamente disposto da leggi, da regolamenti o dallo statuto che richiedano speciali maggioranze, una proposta si intende approvata se i voti ad essa favorevoli superano i contrari; è respinta nel caso opposto. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata in altra seduta.
2. La non partecipazione alla votazione e le astensioni sono irrilevanti ai fini dell'esito delle votazioni.

Art. 35 - Votazioni segrete

1. Nelle votazioni segrete, per l'approvazione della proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti, intendendosi per tali tutti coloro che hanno deposto la scheda nell'urna.
2. Quando la votazione riguarda persone, e leggi o statuti o regolamenti non dispongano diversamente, ciascun componente del consiglio comunale può votare per non più di due terzi delle persone da nominare, con arrotondamento per eccesso, ove occorra. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

CAPO VI VERBALI

Art. 36 - Contenuto

1. I verbali delle adunanze vengono redatti mediante trascrizione a cura del personale di segreteria, anche con l'ausilio di sistemi di registrazione magnetica o di stenotipia o altri sistemi tecnologici.
2. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
3. Nei verbali deve farsi constare se si è deliberato in seduta pubblica o segreta e si è proceduto alla votazione in forma palese o a scrutinio segreto, e le modalità di questa.
4. A tutela della persona di cui si discute e della libertà di espressione e di voto dei consiglieri, i membri del consiglio e il segretario generale sono vincolati alla più assoluta riservatezza su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta. Nel verbale non vengono riportate le dichiarazioni rese nel merito dai singoli componenti il consiglio.
5. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ciascun componente del consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 37 - Obbligo di assentarsi

1. *Il segretario generale e il vice segretario generale non possono essere presenti alle deliberazioni nelle quali siano interessati essi stessi o i loro coniugi o parenti o affini (art. 279 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383).*
2. Qualora il segretario generale e il vice segretario generale siano entrambi impediti, le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato dal presidente.

Art. 38 - Precisazioni a verbale e postille

1. Successivamente alla compilazione del verbale e non oltre quindici giorni da tale data, opportunamente comunicata, ciascun consigliere può, con atto scritto consegnato al segretario generale o con dichiarazione verbale in consiglio, fare precisazioni in ordine a sue dichiarazioni che ritenga non esattamente riportate e chiedere le eventuali rettifiche.
2. Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso. A cura del segretario generale è fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

CAPO VII RAPPORTI CON LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39 - Disposizioni relative alle deliberazioni di giunta comunale

1. L'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale deve essere comunicato al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari, ai revisori dei conti, al difensore civico.
2. La copia delle deliberazioni approvate dalla giunta è inviata a ciascun capogruppo all'indirizzo da lui indicato contestualmente all'affissione all'albo pretorio, che di norma

avviene entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione. Nello stesso termine, l'elenco delle deliberazioni approvate è messo a disposizione di ciascun consigliere comunale.

3. Qualora nel testo della deliberazione si faccia riferimento ad allegati relativi a convenzioni o ad elenchi di beneficiari di contributi, essi sono inviati in copia ai capigruppo assieme alla deliberazione.
4. L'eventuale decisione del Comitato Regionale di Controllo, a seguito di impugnativa di deliberazione di giunta da parte di consiglieri ai sensi dell'art. 45 della legge 142/90, nonché le controdeduzioni del Comune, sono comunicate al primo firmatario dell'impugnativa.

TITOLO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI E I GRUPPI CONSILIARI

CAPO I

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 40 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti (*)

(*) *comma n. 7 introdotto con deliberazioni consiliari n. 10 del 22.02.1999 e n. 25 dell'1.03.1999, esecutive*
comma n. 3 sostituito con deliberazione consiliare n. 44 del 15.4.2002
inserito comma 8 con deliberazione consiliare n. 47 del 6.06.2011

1. Il consiglio istituisce nel suo ambito commissioni consiliari permanenti per materia o gruppi di materie affini o complementari.
2. Il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti sono determinate dal consiglio con la deliberazione che le istituisce.
3. I consiglieri possono far parte di più commissioni, fino ad un massimo di tre.
I Capigruppo sono componenti di diritto di tutte le commissioni.
Il Presidente del consiglio, con proprio provvedimento, su designazione dei capigruppo nomina i componenti delle commissioni, compresi i loro presidenti, assicurando che ciascun consigliere sia componente di almeno una commissione. Analogamente sono nominati, per ciascuna commissione, due vicepresidenti.
Il numero dei componenti delle commissioni consiliari è fissato dall'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo, in modo che sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.
4. In caso di dimissioni o di decadenza, o per altra necessità di sostituzione di un componente, i capigruppo indicano al presidente del consiglio comunale il nominativo del sostituto.
5. I gruppi consiliari che non hanno la rappresentanza di un membro in ognuna delle commissioni consiliari permanenti possono essere rappresentati dal loro capogruppo o da un consigliere da lui delegato che ha diritto di parola e di voto.
6. Ciascun gruppo può designare per ogni commissione un membro uditore fisso esterno che ha diritto di parola, ma non di voto e che viene convocato alle riunioni della commissione con le stesse modalità dei membri effettivi.

7. La conferenza dei presidenti di consiglio di quartiere designa all'interno di ogni commissione consiliare comunale un proprio delegato, con il diritto di parola, ma senza diritto di voto, con il compito di rappresentare le esigenze dei consigli di quartiere.
8. La commissione per la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova può designare all'interno di ogni commissione consiliare un proprio delegato con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 41 - Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio può costituire commissioni consiliari speciali, anche con compiti istruttori o di indagine relativi a fatti o avvenimenti specifici.
2. Il provvedimento consiliare istitutivo delle commissioni speciali deve prevedere l'oggetto e i tempi di espletamento dell'incarico e deve essere comunicato al difensore civico; le modalità di funzionamento, per quanto applicabili, sono quelle stabilite per le commissioni consiliari permanenti.
3. Di norma sono componenti di diritto delle commissioni speciali i consiglieri comunali.

Art. 42 - Rapporti con i consigli di quartiere

1. Al fine di coordinare i lavori delle commissioni consiliari, per le materie di propria competenza, con l'attività dei consigli di quartiere, i rispettivi presidenti convocano insieme o separatamente i presidenti dei consigli di quartiere.

Art. 43 - Funzioni

1. Oltre a quanto stabilito nello statuto, le commissioni consiliari svolgono funzioni preparatorie e referenti degli atti di competenza del consiglio, nonché di vigilanza sull'attività amministrativa del comune, riferendo periodicamente al consiglio. Le commissioni possono procedere ad eventuali indagini conoscitive nelle materie di loro competenza.

Nel quadro delle rispettive competenze, le commissioni hanno facoltà propositiva nei riguardi della giunta; eventuali proposte vengono presentate in giunta dall'assessore competente il quale viene preventivamente informato dal presidente della commissione e invitato a partecipare ad ogni fase della elaborazione della proposta. In relazione alla proposta della commissione, il presidente può chiedere di essere sentito dalla giunta.

Art. 44 - Rapporti con il consiglio comunale

1. Le commissioni, in base alle loro funzioni ed alla loro composizione, riferiscono al consiglio comunale:
 - a) mediante relazioni sulle materie di competenza, con particolare riguardo alle deliberazioni quadro e ai piani annuali;
 - b) mediante emissione di pareri richiesti dalla giunta comunale;
 - c) mediante ordini del giorno, mozioni e simili sull'attività dell'amministrazione.

Art. 45 - Rapporti con la giunta comunale

1. La giunta comunale sottopone all'esame istruttorio delle singole commissioni competenti per materia:
 - a) le proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale;
 - b) le deliberazioni adottate dalla giunta con i poteri del consiglio in base all'art. 32 - comma 3 - della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) i piani annuali e poliennali di spesa;
 - d) i programmi di intervento annuali e poliennali in settori di competenza dell'amministrazione comunale;
 - e) quant' altro si ritenga necessario per l'espletamento dei lavori.
2. Il sindaco e i singoli assessori possono sottoporre al parere preventivo della competente commissione proposte di deliberazioni di competenza della giunta.

Art. 46 - Presidente della commissione

1. Il presidente convoca e presiede la commissione. Il vice presidente più anziano di età sostituisce il presidente in caso di sua assenza.
2. Il presidente o, in sua assenza, il vice presidente coordina il lavoro della commissione e assicura i collegamenti con la conferenza dei capigruppo.

Art. 47 - Svolgimento delle sedute (*)

(*) *comma n. 3 sostituito con deliberazione consiliare n. 44 del 15.4.2002*

1. Le riunioni delle commissioni sono tenute normalmente in giorni feriali e di norma non si sovrappongono.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche (Art. 31 legge 8 giugno 1990 n. 142). Alle riunioni delle commissioni si applicano le disposizioni che regolano la disciplina delle adunanze del consiglio comunale.
3. Alle sedute delle commissioni possono prendere parte il sindaco e gli assessori competenti per materia.
4. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti. Tuttavia trascorsi quindici minuti dall'orario di convocazione la seduta è valida in presenza di almeno tre consiglieri.

Per la validità dei pareri occorre la maggioranza dei presenti in seduta legale.

5. Sono tenute in forma segreta nei casi in cui vengono trattati argomenti che possano pregiudicare il diritto di riservatezza di persone, di gruppi o di altri soggetti o compromettere l'interesse dell'amministrazione.

Sono tenute altresì in forma segreta le adunanze in cui si discute su proposte di deliberazioni non ancora approvate dalla giunta comunale.

Alle sedute tenute in forma segreta possono partecipare solo i componenti della commissione che hanno diritto di voto, il sindaco, gli assessori competenti per materia e i capigruppo.

La seduta segreta deve essere dichiarata tale dal presidente all'inizio della adunanza con menzione a verbale.

6. Le commissioni sono convocate con congruo preavviso, di norma quarantotto ore prima della seduta. L'ordine del giorno deve essere comunicato anche al difensore civico.
7. Il verbale delle sedute è redatto dal dipendente comunale incaricato di svolgere le mansioni di segretario. Dal verbale dovranno sinteticamente risultare le opinioni espresse dai vari gruppi.
8. L'amministrazione provvede ad assicurare i servizi di segreteria necessari al funzionamento delle commissioni.

Art. 48 - Poteri della commissione

1. Le commissioni possono disporre l'audizione del sindaco, degli assessori, dei presidenti dei quartieri o loro delegati, di rappresentanti del comune presso enti, istituzioni, consorzi ed aziende speciali e società a partecipazione comunale.
2. Le commissioni possono disporre l'audizione dei dirigenti e di altri impiegati del comune e delle istituzioni comunali i quali hanno l'obbligo di presentarsi a rispondere. Le commissioni possono disporre anche l'audizione di amministratori e dirigenti delle aziende speciali i quali sono tenuti a presentarsi a rispondere. Il presidente convoca i dirigenti e gli impiegati mediante avvisi che debbono essere fatti pervenire all'interessato con congruo anticipo e con l'indicazione dell'argomento da trattare.

Art. 49 - Partecipazione di rappresentanti tecnici ed esperti

1. Le commissioni possono, per le materie di loro competenza, consultare rappresentanti di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, cittadini singoli o in qualsiasi modo associati.
2. Di volta in volta possono essere invitati dal presidente, su indicazione di membri della commissione e senza oneri per l'amministrazione, tecnici ed esperti.

Art. 50 - Termine per l'attività istruttoria

1. Le commissioni devono esprimere il parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è di venti giorni per i bilanci.
2. Decorso tale termine o quello di proroga concesso dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, in difetto di pronuncia si prescinde dall'acquisizione del parere.

Art. 51 - Indennità di presenza (*)

(*) *Articolo integrato (commi 4 e 5) con deliberazione consiliare n. 80 del 25/07/2000 - in vigore dal 27.09.2000
sostituito comma 1, modificato comma 3 con deliberazione consiliare. n. 108 del 16.10.2000, in vigore dal 16.10.2000
commi 2 – 3 – 5 - 6 modificati con deliberazione consiliare n. 44 del 15.4.2002, in vigore dal 15.4.2002*

1. Per ogni effettiva partecipazione ai lavori del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni spetta ai componenti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla

legge e dai provvedimenti attuativi. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il gettone di presenza è dovuto per le sedute convocate ma non effettuate per mancanza del numero legale. Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le ore 24 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
3. Il gettone di presenza è liquidato trimestralmente ed entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna riunione.
4. In alternativa alla corresponsione del gettone di presenza come disciplinato dai precedenti commi 1 - 2 - 3, su richiesta del singolo Consigliere, può essere erogata una indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza, a condizione che tale regime non comporti maggiori oneri finanziari per il Comune.
5. L'indennità di funzione è liquidata mensilmente, salvo conguaglio da effettuarsi trimestralmente.
6. Nel caso di non giustificata assenza dalle sedute dei rispettivi organi collegiali, verrà applicata trimestralmente una detrazione dell'indennità di funzione di importo corrispondente a quello del gettone di presenza.
Per le sedute di Consiglio Comunale il Consigliere, ai fini della indennità di funzione, deve partecipare a quantomeno l'80% delle votazioni o deve figurare a verbale una sua personale dichiarazione che esce dall'aula per non partecipare a quella votazione.
Costituiscono cause ammesse di assenza, per le quali non si fa luogo a ritenute:
 - a - le missioni regolarmente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale per incarico connesso all'esercizio di funzioni istituzionali;
 - b - la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali in rappresentanza del Comune di Padova e su espressa delega del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale in base alle rispettive competenze;
 - c - la malattia, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità;
 - d - motivi familiari per non più di 5 giorni complessivamente all'anno, elevati ad 8 per chi partecipa alla conferenza capigruppo.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 52 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al presidente del consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale intende aderire. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi compone tale gruppo.
3. Ciascun gruppo consiliare designa a maggioranza di voti un proprio capogruppo. In mancanza di designazione, viene nominato capogruppo il consigliere che ha riportato la maggior cifra elettorale. Di ogni variazione della persona del capogruppo deve essere data comunicazione al presidente del consiglio.

Art. 53 - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Ogni gruppo viene dotato di almeno un locale di segreteria, attrezzato in modo idoneo per lo svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto della consistenza del gruppo.
2. Ciascun consigliere ed ogni gruppo consiliare possono usare i locali del comune per l'esercizio delle proprie funzioni, previo accertamento delle disponibilità degli spazi, secondo modalità e criteri fissati in via generale con atto del sindaco.
3. I locali di pertinenza dei consigli di quartiere vengono utilizzati d'intesa con i rispettivi presidenti.
4. Ciascun gruppo può disporre con piena autonomia dei locali e delle attrezzature ad esso assegnati assumendosi la responsabilità per eventuali usi impropri.

Art. 54 - Ufficio di presidenza del consiglio

4. L'ufficio di presidenza è formato dal presidente e dai due vicepresidenti ed è convocato almeno una volta al mese, con modalità informali dal presidente ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, da ciascun vicepresidente con avviso scritto.
5. L'ufficio di presidenza verifica lo stato dei lavori delle commissioni consiliari provvedendo, altresì, al coordinamento della loro attività ed esamina l'andamento di tutte le questioni in fase di istruttoria.
6. L'ufficio di presidenza, al fine di favorire il coordinamento dei lavori delle commissioni consiliari, può invitare i presidenti di commissione a partecipare alla conferenza dei capigruppo su specifiche questioni.
7. L'ufficio di presidenza provvede agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma 1.

Art. 55 - Conferenza dei capigruppo

1. E' costituita la conferenza dei capigruppo consiliari. Essa è composta dal presidente del consiglio, dai vice presidenti e dai capigruppo e vi partecipa il sindaco o suo delegato.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente anziano.
3. La conferenza stabilisce il calendario del consiglio, determina gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro argomento proposto dal presidente, attinente all'organizzazione dei lavori del consiglio o delle commissioni, che non sia già definito dal presente regolamento.
4. La conferenza dei capigruppo ha altresì competenza in merito alla revisione dello statuto e alla predisposizione e aggiornamento dei regolamenti.

Art. 56 - Seduta della conferenza dei capigruppo

1. Le riunioni della conferenza si tengono, di norma, una volta la settimana. Un impiegato del comune funge da segretario verbalizzante.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, ovvero, oltre al presidente, di almeno due componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri. In caso di impossibilità a partecipare, il capogruppo ha facoltà di conferire

delega a un altro consigliere. Qualora la conferenza non si sia riunita validamente, il presidente può ugualmente adottare gli atti di sua competenza relativi ai lavori del consiglio.

3. Ciascun membro esprime un voto con valore pari al numero dei consiglieri componenti il proprio gruppo. La proposta è approvata quando ottiene la maggioranza del valore rappresentato dai voti espressi. Il presidente e i vice presidenti non votano.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 57 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Al momento del deposito delle liste e delle candidature, il capolista di ogni lista e ogni candidato compresi i candidati alla carica di sindaco, devono consegnare al segretario generale il bilancio preventivo di spesa che intendono sostenere durante la campagna elettorale alle elezioni per il consiglio comunale.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli stessi soggetti devono presentare al segretario generale il rendiconto delle entrate e delle spese.
3. Tali documenti devono essere redatti in modo analitico per voci di entrata e di spesa e firmati dall'interessato sotto la sua personale responsabilità.
4. Il segretario generale li renderà pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune per quindici giorni. Ogni elettore del comune potrà richiederne la visione o la copia, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso.
5. I candidati che non rispettano le modalità e i termini, sono soggetti alla sanzione prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, stabilita nella misura massima, trattandosi di violazione alle disposizioni di regolamenti comunali.

CAPO II NORMA FINALE

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.